

**EGGE REGIONALE N. 29 DEL 09-07-1993  
REGIONE VENETO**

**Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione  
a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per  
teleradiocomunicazioni.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO  
N. 58  
del 13 luglio 1993

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha  
apposto il visto.  
Il Presidente della Giunta  
Regionale promulga la seguente legge:*

**ARTICOLO 1**

Finalità e campo di applicazione

1. La regione Veneto, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la presente disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia.

2. Sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt.

## ARTICOLO 2

### Comunicazione

1. I titolari o i legali rappresentanti degli impianti indicati nel comma 2 dell' art. 1 - entro 30 giorni dall' entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzante - devono comunicare, alla sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione competente per territorio, le caratteristiche tecniche dell' apparato. La stessa sezione di fisica trasmette copia della comunicazione al dipartimento regionale per l' igiene pubblica.

2. La comunicazione, in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dall' apparato per teleradiocomunicazioni, deve essere corredata dalla documentazione di cui all' art. 3, comma 3.

3. In caso di modifica delle caratteristiche tecniche dell' impianto questa deve essere comunicata, entro 30 giorni, con le procedure previste al comma 1.

## ARTICOLO 3

### Autorizzazione

1. L' installazione o la modifica di impianti per teleradiocomunicazioni, con potenza efficace massima totale all' antenna superiore a 150 watt, sono subordinate all' autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale.

2. L' istanza di autorizzazione, in carta legale, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere inoltrata al dipartimento regionale per l' igiene pubblica, tramite la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, del luogo in cui si intende installare o modificare l' impianto.

3. All' istanza deve essere allegata la seguente documentazione, in carta semplice, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante:

- a) schede A e B, come modelli allegati;
- b) schema dei componenti del sistema d' antenna, con le dimensioni lineari dei singoli elementi radianti;
- c) pianta in scala 1: 10.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico e, per ciascuna frequenza utilizzata, della posizione del sistema d' antenna;
- d) pianta in scala 1: 2.000 con curve altimetriche, indicazione della direzione del nord geografico, della posizione del sistema d' antenna, per ciascuna frequenza utilizzata, delle abitazioni, con indicati i piani fuori terra, delle strade e dei luoghi nelle vicinanze dei sistemi d' antenna, fino ad una distanza di almeno 500 metri da questa.

4. All' istanza è allegata, ove prevista, la concessione edilizia rilasciata dal sindaco del comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

5. L' istruttoria tecnica ed amministrativa è espletata dal dipartimento regionale per l' igiene pubblica, che si avvale, per il parere radioprotezionistico, della sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, competente per territorio.

## **ARTICOLO 4**

### Istruttoria

1. Sulla base della documentazione ricevuta la sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione territorialmente competente effettua il calcolo previsionale dei parametri rappresentativi del rischio sanitario associato e formula, sulla base dei limiti ammissibili descritti all' art. 5, il prescritto parere di cui al comma 5 dell' art. 3 ai fini del rilascio dell' autorizzazione.

2. Gli oneri derivanti dalla attività prestata dalle sezioni di fisica del presidio multizonale di prevenzione, sono a carico del titolare dell' impianto o del legale rappresentante, e sono liquidati con le procedure e le modalità di cui al tariffario unico regionale, predisposto ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54, come modificata dall' art. 8 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

## **ARTICOLO 5**

### Limiti massimi ammissibili di esposizione

1. Nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti, di cui all' art. 1, deve esporre la popolazione a valori efficaci di campo elettrico E o magnetico H imperturbati e, per frequenze superiori a 10 MegaHertz, a densità di potenza dell' onda piana equivalente nel punto in esame, superiore ai limiti sottoindicati:

f (MegaHertz)	Intensità efficaci di campo imperturbato		Densità di potenza dell' onda piana equivalente
	E (V/ m)	H (A/ m)	
0,1 1	87	0,23/ f <sup>1/ 2</sup>	
> 1 10	87/ f <sup>1/ 2</sup>	0,23/ f <sup>1/ 2</sup>	
> 10 400	27,5	0,073	2
> 400 2000	1,375 f <sup>1/ 2</sup>	0,0037 f <sup>1/ 2</sup>	f/ 200
> 2000 300.000	61	0,16	10

2. Qualora il rischio per la popolazione sia dovuto alla concorrenza di più sorgenti operanti a diversa frequenza, va considerato l' indice di esposizione, costituito dalla somma dei quozienti tra ogni grandezza di campo e il rispettivo limite.

Ogni quoziente " Ri" relativo all' i - esima sorgente operante a frequenza " fi" è definito in funzione della frequenza dalle formule:

a)  $Ri = Ei / E_{max}$  oppure  $Ri = Hi / H_{max}$

per 100 kiloHertz minore o uguale fi minore 10 MegaHertz;

b)  $Ri = (Ei / E_{max})^2$  oppure  $Ri = (Hi / H_{max})^2$  oppure

$Ri = (P_{eq} i / (P_{eq})_{max})$

per 10 MegaHertz minore o uguale fi minore 300 GigaHertz

3. Nel caso di campi d' irradiazione con frequenze miste si applica la formula b) della comma 2. Con tale simbolismo l' indice di esposizione I, in ogni punto accessibile alla popolazione, deve soddisfare alla condizione:

$I = \sum Ri / i$  minore o uguale 1

4. La Giunta regionale è delegata ad adottare i provvedimenti necessari alla modifica dei limiti massimi di esposizione, riportati nei commi precedenti, in conformità a future disposizioni nazionali o internazionali.

## ARTICOLO 6

Verifiche dei limiti massimi di esposizione

1. Al fine di verificare il limite massimo di esposizione di cui all' art. 5, e per il rispetto delle condizioni alle quali è stata subordinata l' autorizzazione regionale, il dipartimento regionale per l' igiene pubblica, per il tramite della competente sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti.

2. Nel caso di superamento dei limiti fissati dall' art. 5, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato, dal Presidente della Giunta regionale, il termine di 30 giorni per la regolarizzazione dell' impianto.

3. Scaduto il termine della diffida, ed in presenza di un limite non consentito, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stesso il Presidente della Giunta regionale procede alla revoca della autorizzazione.

4. Nei casi previsti dal comma 2, la competente sezione di fisica trasmette i risultati e le valutazioni al dipartimento

regionale per l' igiene pubblica ed al titolare dell' impianto.

## **ARTICOLO 7**

Norma transitoria

1. Fermo restando, per tutti gli impianti disciplinati dalla presente legge, l' obbligo delle comunicazione prevista dall' art° 2, i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati nell' art. 3 che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro sei mesi dalla suddetta data, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l' obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dall' art. 5.

## **ARTICOLO 8**

Sanzioni

1. L' installazione o la modifica degli impianti previsti dall' articolo 3 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comporta l' applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del titolare, da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Per l' applicazione delle sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori, è competente il Presidente della Giunta regionale, che provvede nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

3. Il Presidente della Giunta Regionale ordina d' ufficio, a spese del titolare dell' impianto o del legale rappresentante la demolizione o la riduzione a conformità , delle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in conformità della medesima.

## **ARTICOLO 9**

Norma finale

1. La Giunta regionale, con provvedimento da assumere entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, individua ed istituisce, presso una sezione di fisica del presidio multizonale di prevenzione, il Centro regionale di riferimento per le radiazioni non ionizzanti, con compiti di studio, ricerca, standardizzazione e censimento di tutte le fonti da radiazioni di teleradiofrequenza e microonde, nonchè di raccolta dei dati affluenti dalle singole sezioni di fisica dei presidi multizonali di prevenzione, in un unico Osservatorio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 luglio 1993

## **ARTICOLO 10**

TITOLO DEDOTTO

Fac - simile delle schede da allegare all' istanza di autorizzazione all' installazione o modifica di impianti per teleradiocomunicazioni

